

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1956

(82^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

I N D I C E

Disegni di legge:

« Esonero dall'insegnamento per i presidi dei licei scientifici » (856) (D'iniziativa dei deputati Franceschini Francesco ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1059, 1060, 1061
BANFI	1060
CERMIGNANI	1060
DI ROCCO, <i>relatore</i>	1061
GIUA	1060, 1061
ROFFI	1060
RUSSO Salvatore	1061
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1060, 1061

« Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari degli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori » (1582); e: « Trasformazione in posti di ruolo ordinario e di ruolo transitorio ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio, istituiti col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 » (571) (D'iniziativa dei senatori Russo Salvatore e Cermignani) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1061, 1064
LAMBERTI, <i>relatore</i>	1062
RUSSO Salvatore	1064

SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1064
TIRABASSI	1064

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Di Rocco, Dominini, Giardina, Giua, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggione, Ponti, Pucci, Roffi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

DI ROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini Francesco ed altri: « Esonero dall'insegnamento per i presidi dei licei scientifici » (856) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Franceschini Francesco ed altri: « Esonero dall'insegnamento per i presidi dei licei scientifici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta della nostra Commissione del 7 novembre scorso, il relatore Di Rocco propose un emendamento che tendeva ad estendere l'esonero dall'insegnamento anche ai presidi degli istituti tecnici di qualsiasi tipo. Su tale emendamento è stato chiesto il parere della 5^a Commissione la quale si è espressa nei seguenti termini:

« L'articolo 1 dispone che i presidi dei licei scientifici siano dispensati dall'insegnamento. Come era facile prevedere la richiesta ha suscitato analoghi desideri in altre categorie.

« E così è già proposto un emendamento per la estensione del beneficio ai presidi degli istituti tecnici e delle scuole di avviamento. È probabile che non ci si fermi lì e in verità non vi sarebbe ragione di rispondere negativamente a presidi o rettori di altri uffici scolastici, che si trovino in analoghe condizioni.

La Commissione finanze e tesoro osserva che se i presidi che finora hanno occupato una cattedra di insegnamento non avranno più obbligo di insegnare, il loro posto di insegnamento dovrà essere occupato da altri professori con evidente ed inevitabile non lieve aumento di spesa, per la quale non è indicata alcuna copertura. Pertanto non si può che esprimere — allo stato di atti — parere contrario ».

Nella nuova situazione determinata da questo parere della 5^a Commissione che è contrario non solo all'emendamento del senatore Di Rocco ma a tutto il provvedimento domando alla Commissione cosa intende fare.

GIUA. Desidererei sentire il parere del rappresentante del Governo. Penso che per l'esonero dall'insegnamento dei presidi si debba tener conto dell'importanza dell'istituto cui essi sono assegnati.

CERMIGNANI. È logico che una volta proposta l'estensione dei benefici di questo disegno di legge ai presidi degli istituti tecnici industriali, anche altre categorie di presidi rivendichino lo stesso beneficio. Più di una volta ci siamo lamentati del modo frammentario in cui vengono affrontati i problemi della scuola ed abbiamo richiesto dei provvedimenti organici.

In merito al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro sul presente disegno di legge, pregherei il rappresentante del Governo di comunicarci il numero dei presidi che dovrebbero essere esonerati dall'insegnamento; sulla base delle cattedre che rimarrebbero scoperte sarà possibile fare i calcoli per accertare la spesa che ne deriverebbe.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Circa la questione di sostanza, nei riguardi del presente disegno di legge, informai già questa Commissione nella precedente seduta del parere favorevole del Ministero della pubblica istruzione, in quanto, nella preparazione del nuovo stato giuridico del personale scolastico, esso è orientato in questo stesso senso, di esentare cioè i presidi dei licei scientifici dall'insegnamento. Dai documenti che ho nel mio fascicolo risulta che lo stesso orientamento di massima esiste nei riguardi dei presidi degli istituti tecnici, salvo qualche obiezione per gli istituti tecnici di agraria. Per le scuole di avviamento non sembra che la cosa appaia notevolmente diversa.

Siamo però di fronte alla disposizione dell'articolo 81 della Costituzione che è chiamato in causa dalla Commissione finanze e tesoro. Occorre pertanto trovare la copertura per la spesa derivante dall'estensione dei benefici di questo disegno di legge. Al momento non sono in grado di precisare l'ammontare di questo onere e suggerire la forma per il reperimento dei fondi occorrenti sul bilancio della Pubblica istruzione. Certo, sarebbe meglio trovare una fonte estranea al bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

BANFI. Vorrei pregare il Sottosegretario di illustrarci le ragioni su cui poggia l'orientamento del Ministero della pubblica istruzione favorevole ad esonerare i presidi di tutte le scuole dall'insegnamento.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso in questo momento fornire dei precisi ragguagli su questo punto.

La maggiore spesa per i presidi dei licei scientifici è di 60 milioni.

PRESIDENTE. Bisognerebbe accertare la maggiore spesa che deriverebbe dall'estensione del provvedimento ai presidi degli altri istituti.

ROFFI. Considerato che vi è affinità fra i presidi dei licei scientifici e i presidi dei licei classici e visto che per l'esenzione dei presidi

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)82^a SEDUTA (21 novembre 1956)

dei licei scientifici vi è la copertura finanziaria, ritengo che si potrebbe approvare il presente disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera, rimandando la risoluzione del problema generale a quando sarà discusso il nuovo stato giuridico.

PRESIDENTE. Non mi sembra logico quanto propone il senatore Roffi: c'è una questione di fondo che bisogna risolvere. Se concediamo l'esonero dall'insegnamento ad una categoria di presidi, anche gli altri presidi hanno ragione di chiederlo. Bisognerebbe perciò accertare qual'è la spesa per l'estensione dell'esonero agli altri presidi, vedere dove attingere i fondi e riproporre il problema alla Commissione finanze e tesoro.

RUSSO SALVATORE. Propongo che si faccia un voto al Governo perchè la proposta per il nuovo stato giuridico venga al più presto sottoposta alle Camere.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si trova già dinnanzi alla Camera un disegno di iniziativa dei deputati Lozza ed altri, recante norme sullo stato giuridico del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione secondaria.

DI ROCCO, relatore. Nella seduta precedente illustrai i motivi che mi hanno spinto a presentare l'emendamento per allargare l'esonero dall'insegnamento ai presidi degli istituti tecnici, agrari, nautici e femminili. Questo orientamento è condiviso dalla Direzione generale dell'istruzione tecnica. Ciò vale anche per i direttori delle scuole di avviamento. Si tratta ora di reperire i fondi necessari per la spesa derivante e la Commissione potrebbe pregare l'onorevole Sottosegretario di intervenire presso la predetta Direzione generale allo scopo di conoscere la spesa occorrente per estendere l'esonero ai presidi di questi istituti. Possiamo benissimo considerare il problema per settori: occuparci per ora degli istituti tecnici di ordine superiore e lasciare impregiudicata la questione per gli altri.

Quanto alle scuole di avviamento, mi risulta che da parte di molti pedagogisti sono state fatte proposte perchè i programmi siano molto alleggeriti in maniera da farle diventare

scuole professionali, e penso che non sia lontana la riforma di questo tipo di scuole.

Proporrei perciò di accertare presso la Direzione generale dell'istruzione tecnica se è possibile trovare i fondi necessari senza recar danno al bilancio.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Farò chiedere alla Direzione generale dell'istruzione tecnica i dati cui ha accennato il senatore Di Rocco e vedremo così se vi è la possibilità di reperire i fondi necessari. Ma esprimo i miei dubbi su questa possibilità.

GIUA. Sono contrario al rinvio di questo disegno di legge. Io ritengo che noi potremmo intanto approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, rinviando alla sede opportuna un riesame generale del problema. Le leggi particolari hanno questa funzione: qualche volta servono a richiamare l'attenzione sul problema in generale.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Guia non è attuabile perchè siamo legati al parere negativo della Commissione finanze e tesoro che vale anche per il testo originario.

Non resta altro, pertanto, che rinviare ancora una volta il seguito della discussione di questo disegno di legge in attesa dei dati richiesti al Sottosegretario che varranno forse a superare le difficoltà sollevate dalla 5^a Commissione.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e rinvio dei disegni di legge: « **Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari degli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori** » (1582); e: « **Trasformazione in posti di ruolo ordinario o di ruolo transitorio ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio, istituiti col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127** » (571), di iniziativa dei senatori Russo Salvatore e Cermignani.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « **Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di**

ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari degli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori»; e: « Trasformazione in posti di ruolo ordinario o di ruolo transitorio ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio, istituiti col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 », di iniziativa dei senatori Russo Salvatore e Cermignani.

Trattando i due disegni di legge materia affine, ritengo che la loro discussione possa svolgersi congiuntamente.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LAMBERTI, *relatore*. Nel dopoguerra, al fine di sistemare il personale dipendente dallo Stato che fluttuava presso le Amministrazioni statali, dato che da tempo non venivano banditi regolari concorsi, fu disposto un provvedimento (decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262), per la istituzione, presso le diverse Amministrazioni, di ruoli speciali transitori, e tale decreto fu esteso successivamente, col decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, anche al personale insegnante delle scuole medie ed elementari.

Per quel che concerne la scuola secondaria, furono messi a disposizione nel nuovo ruolo speciale transitorio circa 10.000 posti: alcuni corrispondevano a cattedre esistenti nei ruoli organici della scuola media, altri riguardavano discipline o gruppi di discipline il cui insegnamento si conferiva normalmente per incarico perchè tale corrispondenza mancava. Fu stabilito che i professori ammessi a questi ruoli speciali transitori, attraverso un concorso per titoli, avessero davanti a sè uno sviluppo di carriera molto modesto, di due gradi, secondo il vecchio ordinamento; comunque questo comportava una certa progressione economica. Coloro che erano forniti del titolo di abilitazione, compiuto con esito favorevole un periodo di prova, sarebbero rimasti inquadrati definitivamente nei ruoli speciali transitori; mentre coloro che ne erano sprovvisti, dovevano procurarsi questo titolo, superando il relativo esame. Qualora in due sessioni non lo avessero superato, essi sarebbero stati radiati

dai ruoli speciali transitori, altrimenti vi sarebbero stati confermati anch'essi in modo definitivo.

Pertanto i ruoli speciali transitori si presentavano con un carattere di stabilità per i singoli; ma erano destinati a scomparire, e in questo senso erano appunto transitori, di mano in mano che i loro titolari avessero lasciato vacanti i posti da essi occupati.

Passato poco tempo dall'attuazione di tale provvedimento, si sentì il disagio di questo corpo estraneo, costituito dal ruolo speciale transitorio, che era stato inserito nell'organismo della scuola italiana, e si cominciò ad eliminarlo nel settore delle scuole elementari con una disposizione che risale, mi pare, all'anno 1954, in forza della quale i ruoli speciali transitori furono assorbiti nei ruoli ordinari. In questo settore la soluzione del problema era facile perchè tra i maestri elementari non si presentava il fenomeno dei non abilitati, e perchè non esistevano differenze di cattedra.

Il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame si propone di operare un consimile trapasso dai ruoli speciali transitori ai ruoli ordinari nel settore delle scuole secondarie. In verità, questo disegno di legge d'iniziativa governativa è stato preceduto da un altro di iniziativa parlamentare dovuto ai colleghi senatori Salvatore Russo e Cermignani, che porta la data del 10 giugno 1954, la cui discussione fu sospesa perchè c'era di mezzo la legge delega, disegno di legge che oggi è naturalmente abbinato a quello governativo, e del quale dobbiamo tenere il debito conto. Mi riferisco tuttavia di preferenza al disegno di legge governativo, non perchè io stimi meno importante in sè quello parlamentare, ma perchè esso risulta in parte superato da alcuni eventi legislativi verificatisi, quale l'inserimento nei ruoli dei professori idonei; ed anche perchè il disegno di legge governativo si presenta più ampio e completo, e va più a fondo nello stabilire le modalità attraverso le quali dovrà avvenire il passaggio dai ruoli speciali transitori ai ruoli organici.

Esso prevede all'articolo 1 la soppressione dei posti di ruolo speciale transitorio in corrispondenza dei quali, nell'ordinamento vigente, esistono cattedre di ruolo ordinario, e la isti-

tuzione, in luogo di essi, di altrettante cattedre di ruolo ordinario: l'articolo 2 dispone i modi di tale istituzione. Siccome questa corrispondenza non esiste al cento per cento dei casi, così la legge prevede, all'articolo 5, anche alcuni casi di equivalenza: voglio dire che vi sono alcuni insegnamenti di ruolo speciale transitorio che non hanno la corrispondente cattedra di ruolo ordinario: per esempio, non c'è una cattedra di matematica e fisica negli istituti tecnici agrari, mentre esistono posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di tali discipline, ed esistono invece cattedre di ruolo ordinario di tale insegnamento negli istituti tecnici commerciali e per geometri ed industriali. Ora il nostro disegno di legge consente di effettuare passaggi dal ruolo speciale transitorio a quello ordinario quando si verificano tali casi di equivalenza, i quali sono elencati in una tabella annessa alla legge stessa.

Rimane però una certa aliquota di posti i cui insegnamenti non trovano nessuna corrispondenza nei ruoli ordinari e per questi casi il disegno di legge non suggerisce nulla: stabilisce che gli insegnanti dei ruoli speciali transitori rimangono nella loro posizione giuridica ed economica. Invece il disegno di legge dei colleghi Salvatore Russo e Cermignani si sforza di evitare questo inconveniente: prevede infatti che i posti di ruolo speciale transitorio che non hanno corrispondenza di cattedra nei ruoli ordinari, siano trasformati in posti di ruolo transitorio ordinario.

Questo ruolo transitorio ordinario nacque in epoca relativamente recente, nel 1941, se ben ricordo, dalla riforma Bottai quando fu istituita la scuola media. Con tale riforma furono radicalmente modificati taluni insegnamenti, come quello delle lingue straniere, soppresso in gran parte, e perciò furono creati dei ruoli transitori ordinari per gli insegnanti già di ruolo delle lingue straniere e delle altre discipline che rimanevano privi della loro cattedra: essi conservano naturalmente lo stesso sviluppo economico e di carriera che è proprio degli altri colleghi di ruolo ordinario.

Nel nostro caso però mi pare che non ci siano gli estremi per creare nuovi ruoli transitori ordinari. I professori di ruolo speciale transitorio sono stati inseriti nella scuola sulla

base di una legge particolare: essi sapevano in partenza che essa garantiva loro soltanto di rimanere in tali ruoli speciali transitori.

Ci potrebbe essere una soluzione intermedia: passare ai ruoli transitori ordinari già esistenti gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori che vi possono trovare sistemazione, senza però creare nuovi ruoli transitori ordinari, per nuove discipline. Con ciò si arriverebbe a dare una sistemazione alla quasi totalità degli appartenenti ai ruoli speciali transitori.

Per quanto riguarda il passaggio dai ruoli speciali transitori ai ruoli organici il disegno di legge Salvatore Russo-Cermignani prevede che questo passaggio sia automatico; l'articolo 2 recita infatti: «... I professori, ... sono ammessi, su domanda, nel ruolo ordinario o nel ruolo transitorio ordinario, di cui all'articolo 1 della presente legge, dopo aver compiuto con esito favorevole il triennio di prova».

Nel disegno di legge governativo è previsto invece che il collocamento nei ruoli ordinari avvenga per esame. Infatti l'articolo 3 dice: «Le cattedre di ruolo ordinario, istituite con i decreti di cui al precedente articolo per le scuole di istruzione secondaria, sono conferite mediante concorsi, consistenti in un esame-colloquio, ...».

Il precedente da me prima richiamato, relativo al settore elementare, deporrebbe piuttosto a favore della proposta dei colleghi Salvatore Russo-Cermignani: difatti i passaggi dei maestri elementari dai ruoli speciali transitori ai ruoli organici avvengono senza un particolare concorso. Però a favore della tesi ministeriale sta questo argomento: questi insegnanti, in forza della legge istitutiva dei ruoli speciali transitori, sono stati immessi nella scuola in ben determinate condizioni con la possibilità cioè di uno sviluppo di carriera limitato a due gradi. Ora, questa proposta di legge apre loro la prospettiva di una carriera ampia che può portarli ai gradi più elevati. Questo è un grande beneficio e, se lo vogliono, facciano qualcosa per conquistarselo!

Resta inteso che se accettiamo il principio del concorso attraverso l'esame-colloquio, gli insegnanti che non volessero affrontarlo o non superassero questo esame, rimarrebbero nei

ruoli speciali transitori. Mi domando se a questo riguardo la dizione del testo governativo sia abbastanza chiara.

Non so se sono stato sufficientemente ordinato in questa mia esposizione: ma la legge è complessa. D'altra parte credo di aver adempiuto essenzialmente al mio compito di relatore in questo accenno panoramico generale sui due disegni di legge, dei quali ho voluto mettere in evidenza i tratti distintivi.

Concludendo mi permetto raccomandare ai colleghi della Commissione l'approvazione di massima del provvedimento governativo, perchè dall'eliminazione di questa strana posizione giuridica ed economica costituita dai ruoli speciali transitori, deriverà un grande beneficio alla scuola e una maggiore tranquillità agli interessati.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro sul disegno di legge governativo:

« La Commissione finanze e tesoro, poichè, da informazioni assunte presso la Ragioneria generale, risulta che l'onere derivante dal provvedimento sarà, in un primo tempo, irrilevante, ritiene che l'onere stesso possa essere contenuto nei normali stanziamenti di bilancio. Non sarà tuttavia mai richiamata abbastanza l'attenzione sulla necessità di evitare, nella rigida e deficitaria situazione di bilancio in cui ci troviamo, innovazioni che rovesciano sui bilanci venturi dilatazioni di spese senza il corrispettivo di entrate di copertura.

« Infine sembra doveroso osservare che l'inserzione in ruolo di tutti i funzionari dei ruoli speciali transitori del Ministero della pubblica istruzione, effettuata con solo esame di convenienza, rappresenta una grave lesione dei principi che regolano l'Amministrazione dello Stato e dello stesso principio della Costituzione per cui ai posti di ruolo si accede per concorso (articolo 97, terzo comma) ».

RUSSO SALVATORE. La Commissione conosce già la mia posizione. In linea generale sono favorevole al disegno di legge governa-

tivo. Però mi sembra che ci sia stata una lacuna in quello che ha detto il relatore.

Fra gli insegnanti appartenenti al ruolo speciale transitorio vi sono gli abilitandi didattici (articolo 7): costoro, se non sono in possesso dell'abilitazione, dovrebbero decadere dai ruoli speciali transitori; le due sessioni di abilitazione sono una del 1953 ed un'altra di questi giorni. Per la legge sui ruoli speciali transitori, se non in questi giorni, alla fine di quest'anno essi saranno dimessi. Come è stato disposto per gli incaricati (che possono avere un incarico) dobbiamo fare in modo che anche questi insegnanti rimangano nei ruoli speciali transitori.

TIRABASSI. Vorrei sapere se effettivamente questi insegnanti che sono nei ruoli speciali transitori hanno fatto un biennio di prova: sembra che molti siano stati allontanati dal servizio in seguito ad incapacità dimostrata nell'insegnamento.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non sono ora in grado di fornire precisi elementi. Me ne informerò. Posso dire comunque che si tratta di casi limitatissimi.

RUSSO SALVATORE. Ad alcuni è stata concessa una proroga del periodo di prova.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ciò è vero. Un buon numero di insegnanti ha avuto la possibilità di prolungare il periodo di prova.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sul disegno di legge e rinvio l'esame degli articoli alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12.

Dott. **MARIO CARONI**

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari